

dato di cattura contro i minori di 14 anni, e che invece questi possano, durante il procedimento, essere soltanto collocati in un istituto di correzione o di educazione.

Non ho altro da aggiungere: prego vivamente la Camera a non accogliere l'emendamento Lucchini e a voler terminare la discussione di questa legge. Perchè, se tutti riconoscono la sua utilità sociale, e ad ogni passo sollevano incidenti, osservazioni, ostacoli, in verità che non ne vedremo mai più la fine.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti. La Camera sa che furono proposti quattro emendamenti all'articolo primo: però quello degli onorevoli Caratti, Turati e Rosadi, non essendo presente alcuno dei proponenti, s'intende ritirato.

Si considera ritirato pure quello dell'onorevole Rosadi per la stessa ragione.

L'onorevole Calissano ha ritirato il secondo: ni pare che potrebbe ritirare anche il primo in seguito alla nuova formula proposta dal relatore

CALISSANO. Ritiro entrambi gli emendamenti all'articolo primo.

PRESIDENTE. Non rimane che l'emendamento Lucchini nella formula modificata la seconda volta.

« Nel pronunziare sentenze di condanna alla esclusione non oltre i sei mesi, ovvero alla detenzione, al confino o all'arresto non oltre un anno, o alla pena pecuniaria, sola o congiunta a pena restrittiva della libertà personale, che, convertita a norma di legge, avrebbe nel complesso una durata non superiore a un anno, contro persona che non abbia riportato mai condanna alla esclusione, il giudice può dichiarare che l'esecuzione ne rimanga sospesa per un tempo stabilito nella sentenza, non inferiore al termine della prescrizione e non superiore ai cinque anni.

« Per i minori dei diciotto anni, il giudice può altresì congiuntamente dar l'uno o l'altro dei provvedimenti indicati nel capoverso dell'articolo 53 del codice penale ».

LUCCHINI LUIGI. Domando che si voti separatamente

PRESIDENTE. Sta bene. Essendo domandata la divisione, pongo a partito la prima parte di questo emendamento.

(Non è approvata).

Pongo a partito la seconda parte.

(Non è approvata).

Passiamo ora alla votazione dell'articolo proposto dalla Commissione con le varianti accennate dal relatore. Onorevole ministro, le accetta?

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. e faccio mie.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Lucchini,

membro della Commissione, dichiarato che la Commissione non aveva concordato gli emendamenti indicati dal relatore, io non avrei potuto metterli a partito se il ministro non li faceva proprii.

Metto dunque a partito l'articolo primo, con le due variazioni indicate dall'onorevole relatore e fatte proprie dall'onorevole ministro; e quindi nei seguenti termini:

Art. 1.

Nel pronunziare sentenze di condanna alla reclusione, alla detenzione, al confino o all'arresto non oltre i sei mesi, o alla pena pecuniaria, sola o congiunta a pena restrittiva della libertà personale che, convertita a norma di legge, avrebbe nel complesso una durata non superiore a sei mesi, contro persona che non abbia riportato mai condanna alla reclusione, il giudice può ordinare che, entro un termine che stabilisce nella sentenza, non minore di quello stabilito per la prescrizione della pena e non maggiore di cinque anni, l'esecuzione della pena rimanga sospesa.

Il limite di pena suddetto è doppio per le donne, i minori di diciotto anni e coloro che abbiano compiuti i settant'anni.

(È approvato).

Art. 2.

In caso di delitto la sospensione della condanna può esser subordinata al risarcimento del danno cagionato, o ad una provvisionale di esso, ovvero al pagamento delle spese del procedimento, entro un termine da prefiggersi nella sentenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. Questo articolo d'accordo con l'onorevole Grippo, relatore della Commissione, in ogni evento personalmente coll'onorevole Grippo, ed è un onore per me di essere d'accordo con lui, è stato modificato tenendo conto, parzialmente almeno, di un emendamento dell'onorevole Lucchini e di una proposta dell'onorevole Cimorelli. Epperò esso viene così modificato:

« In caso di delitto la sospensione della condanna può essere subordinata al risarcimento del danno cagionato o al pagamento di una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno stesso, o ad una riparazione giusta l'articolo 38 del codice penale, ovvero al pagamento delle spese del procedimento, entro un termine da prefiggersi nella sentenza ».

PRESIDENTE. Apro la discussione sopra questo articolo così modificato.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.